



Al Sindaco del Comune di Pomarico
Al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pomarico
Al Segretario comunale del Comune di Pomarico
comune.pomarico@cert.ruparbasilicata.it

e p.c.

alla Stazione Carabinieri di Matera
tmt20030@pec.carabinieri.it

al Comando Stazione Carabinieri di Irsina
tmt24623@pec.carabinieri.it

alla Prefettura – UTG di Matera
protocollo.prefmt@pec.interno.it

alla Questura di Matera
dipps150.00F0@pecps.poliziadistato.it

alla Regione Basilicata – Direzione Generale per Politiche Agricole, Alimentari e Forestali –
Ufficio Foreste e Tutela del territorio
agricoltura@cert.regione.basilicata.it

Oggetto: Abbattimento di querce secolari nel bosco Lama Ferrata di Pomarico. Richiesta di annullamento in autotutela dell'ordinanza sindacale n. 9/2025 del 10/04/2025 e della determinazione del Settore Tecnico n. 116/T del 16/04/2025 e richiesta di accesso agli atti (artt. 21 nonies e 22 della l. 241/1990, art. 5 d. Lgs. 33/2013)

Premesso che:

- nella mattina del 09/04/2025 venivano abbattute diverse querce secolari nel bosco Lama Ferrara di Pomarico;
- su segnalazione del nostro referente regionale per la Basilicata interveniva una pattuglia dei Carabinieri del Comando Stazione di Irsina;
- i Carabinieri intervenuti provvedevano a far interrompere le operazioni di taglio, fatto salvo l'abbattimento di un albero ormai pericolante a causa dei tagli già praticati alla base del tronco, il quale cadendo si abbatteva sulla staccionata adiacente determinandone la rottura, e al sequestro del carrello contenente il legname proveniente dagli alberi già abbattuti, carrello poi collocato nell'area retrostante i capannoni comunali;
- sul posto, al momento dell'arrivo dei Carabinieri, era presente il personale della ditta che stava tagliando gli alberi;

Associazione di volontariato iscritta RUNTS

Associazione di protezione ambientale L 349/86 Minambiente

- in data 10/04/2025 veniva adottata l'ordinanza sindacale n. 9/2025 con la quale il Sindaco, dato atto che *“nelle more di perfezionamento dell'atto amministrativo, stante il verificarsi della caduta di rami nella zona suddetta, si è provveduto ad incaricare la ditta Donato ANTENORE, presente in questo Comune, per la messa in sicurezza dell'area”*, ordinava *“il taglio delle tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la fruibilità dell'area destinata a pic-nic nel bosco Comunale La Manferrara”*;
- nella suddetta ordinanza è richiamata la relazione prodotta dal Dott. Giuseppe Selvaggi;
- in data 16/04/2025 veniva adottata la determinazione n. 116/T del Responsabile del Settore Tecnico con la quale si stabiliva di affidare alla Ditta Antenore Donato i lavori di abbattimento piante ad alto fusto all'interno dell'area picnic nel bosco della Manferrara per l'importo di € 1.125,00 oltre Iva, come da preventivo prodotto dalla ditta medesima per l'abbattimento di n. 5 piante ad alto fusto, precisando che l'impresa sarebbe stata rimborsata per la suddetta spesa mediante compensazione con la legna prodotta dall'abbattimento degli alberi citati;

Considerato che:

- l'ordinanza sindacale in oggetto, seppure non espressamente qualificata come tale, non possa essere considerata altro che un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, non disponendo il Sindaco di altra competenza prevista dall'ordinamento per finalità di tutela della pubblica incolumità;
- le ordinanze contingibili ed urgenti necessitano, per costante e consolidata giurisprudenza amministrativa, di una stringente e congrua motivazione in merito alla sussistenza dei requisiti di urgenza, eccezionalità e contingibilità, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi, supportata da adeguata istruttoria;
- l'ordinanza in esame appare, invero, del tutto priva delle suddette imprescindibili caratteristiche al fine del corretto esercizio del potere *“atipico”* predisposto dall'ordinamento, atteso che contiene un generico riferimento alla presenza di piante ad alto fusto nel bosco *“La Manferrara”* che risultano *spesso ammalorate*, suscettibili di caduta e *collocate in posizioni pericolose in quanto allocate nell'area destinata a picnic*, e aggiunge che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, dell'area pubblica, rappresentando un grave pericolo per coloro che frequentano l'area in esame. Per tali ragioni si ritiene di dover procedere ad adottare l'ordinanza medesima in merito al taglio delle piante nella zona interessata, *ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità*, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche. La motivazione riportata è palesemente atecnica e del tutto generica al punto da non individuare con precisione l'area interessata né il numero e la tipologia delle piante che costituirebbero imminente pericolo, le quali risulterebbero *“spesso ammalorate”*, suscettibili addirittura di caduta e pericolose per il fatto stesso della loro collocazione a ridosso dell'area picnic! Ciò posto, dunque, senza alcuna istruttoria specifica ed idonea a verificare lo stato di salute degli alberi, la tipologia degli stessi, la possibilità di attuare, ove effettivamente necessarie, specifiche tecniche fitosanitarie per la cura degli

Associazione di volontariato iscritta RUNTS

Associazione di protezione ambientale L. 349/86 Minambiente

alberi, e senza verificare la necessità di acquisire previamente gli atti autorizzativi degli enti competenti eventualmente previsti dall'ordinamento statale e regionale sia in relazione alla sussistenza di vincoli sull'area interessata che in relazione alla tipologia di alberi, si procede all'adozione dell'ordinanza in esame. La parte motiva dell'atto richiama, altrettanto genericamente, una relazione prodotta dal Dott. Giuseppe Selvaggi, senza indicare il numero di protocollo con cui la stessa è stata acquisita da parte dell'Ente né la tipologia e il contenuto della relazione medesima;

- l'ordinanza è, inoltre, altrettanto generica nel dispositivo laddove dispone il taglio di *tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la fruibilità dell'area... anche in previsione di eventi metereologici intensi...in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza dei cittadini che vi si recano*". Non si capisce dunque chi avrebbe dovuto individuare gli alberi e le piante da abbattere e in quali tempi dovessero realizzarsi le opere di messa in sicurezza dell'area;
- l'ordinanza è, ancora, "tardiva", in quanto prende atto che *nelle more di perfezionamento dell'atto amministrativo, stante il verificarsi della caduta di rami nella zona suddetta, si è provveduto ad incaricare la ditta Donato Antenore [...] per la messa in sicurezza dell'area*; senza tuttavia precisare da chi fosse stato impartito l'ordine verbale alla ditta né che la stessa alla data di emanazione dell'ordinanza aveva già tagliato alcuni alberi, quali e quanti, e senza fare alcun riferimento all'intervento delle forze dell'ordine durante le operazioni di taglio e al relativo verbale;
- oltre a quanto già rilevato, da diversi elementi testuali dell'atto si può evincere il carattere non contingibile ed urgente dello stesso, a partire dall'oggetto dell'ordinanza "Ordinanza per la messa in sicurezza e/o abbattimento di alberi pericolanti e *comunque incombenti nell'area destinata a pic-nic...*", (il che collega la pericolosità al mero posizionamento degli alberi, prescindendo da caratteristiche oggettive delle condizioni intrinseche degli stessi), così come nella parte motiva dove, come sopra già sottolineato, si dice testualmente che gli alberi sono pericolosi perché collocati nell'area picnic (sic!, come se gli alberi in esame inopinatamente avessero deciso di posizionarsi lì dove non dovevano), o dove si riporta addirittura esplicitamente che il potere di ordinanza è esercitato *anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità*, e non al solo ed esclusivo fine di salvaguardare detta incolumità, come richiesto dalla norma legislativa che legittima l'esercizio del potere sindacale extra-ordinem, e infine nella parte dispositiva nella quale, non solo come evidenziato non sono precisati e dettagliati gli interventi per l'eliminazione della asserita situazione di pericolo, ma si stabilisce il taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la fruibilità dell'area *...in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza dei cittadini che vi si recano*; è evidente che il "sempre" stride con una situazione ben circoscritta e identificata di pericolosità imminente ed eccezionale che giustifica il potere di ordinanza;

Associazione di volontariato iscritta RUNTS

Associazione di protezione ambientale L. 349/86 Minambiente

- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico, che si occupa del medesimo oggetto dell'ordinanza come chiaramente si evince fin dall'oggetto, si palesa altrettanto generica e, peraltro, per alcuni aspetti incongrua rispetto alla ordinanza sindacale;
- la determinazione in esame fa innanzitutto riferimento ad un sopralluogo effettuato da personale dell'Ufficio Tecnico sulle aree interessate che ha constatato *che la ditta Antenore Donato ha eseguito alcuni lavori di abbattimento di piante ad alto fusto ormai secche*", senza indicare se gli esiti del sopralluogo siano stati trasfusi in un verbale datato e protocollato, come necessario, e senza precisare di quali alberi si trattasse né del numero degli stessi e non dando affatto atto dell'intervento durante i lavori delle forze dell'ordine come da verbale che si ritiene sia stato acquisito dal Comune. Richiama dunque l'ordinanza sindacale n. 9/2025; ribadisce una non meglio argomentata pericolosità della situazione che rende improcrastinabile l'effettuazione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza degli alberi suddetti; provvede poi ad una stima del legnatico ricavabile da ogni albero abbattuto e al costo di vendita dello stesso. Pertanto, alla luce delle suddette premesse, affida alla medesima ditta che aveva già tagliato alcuni alberi in data 9 aprile *lavori di abbattimento piante ad alto fusto all'interno dell'area picnic del bosco della Manfredara* per l'importo di 1.125,00 € oltre Iva, precisando al punto 2 del dispositivo che *per far fronte alla spesa stimata per l'abbattimento di numero cinque piante ad alto fusto, l'impresa sarà ristorata mediante la compensazione con la legna prodotta dall'abbattimento delle precitate piante*;
- dal testo della determinazione in oggetto non è dato capire se l'affidamento a cui essa si riferisce, pari all'importo di € 1.1250,00 oltre Iva come da preventivo della ditta affidataria per l'abbattimento di n. 5 alberi, sia relativo a nuove operazioni di taglio – come lascerebbe intendere l'utilizzo del verbo al presente “si rende necessario ed improcrastinabile l'effettuazione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza degli alberi suddetti” – o invece comprenda/si esaurisca in quelle già realizzate in data 9 aprile;

Rilevato altresì che:

- oltre a tutti gli aspetti di dubbia legittimità già evidenziati, l'adozione intempestiva dei due atti in esame appare chiaramente effettuata “a sanatoria” dell'attività di taglio già realizzata in esecuzione di un previo ordine verbale alla ditta, al quale l'ordinanza fa espresso riferimento senza tuttavia maggiori precisazioni – innanzitutto la precisa individuazione delle piante da abbattere – dando luogo ad un procedimento amministrativo che non trova riscontro nella disciplina di riferimento, neppure in quella relativa alla somma urgenza, ravvisandosene dunque l'illegittimità;
- nessuno dei due atti, inoltre, dà conto della peculiare natura degli alberi interessati dai tagli riferendosi genericamente a piante ad alto fusto, le quali invero erano/sono querce secolari in evidente stato di salute, come può del resto agevolmente constatarsi dall'osservazione dei tronchi tagliati, fondamentali per il mantenimento e la salvaguardia della funzione ecosistemica dell'area interessata e la conservazione degli ambienti forestali e dei soprassuoli boschivi e oggetto di specifiche tutele;
- una adeguata istruttoria, a partire dalla considerazione della tipologia di piante e dalla verifica puntuale delle loro condizioni di vetustà e di salute, e l'adozione di un iter amministrativo conforme alla normativa vigente, avrebbero consentito la corretta risoluzione



Associazione di volontariato iscritta RUNTS

Associazione di protezione ambientale L. 349/86 Minambiente

della paventata situazione di pericolo, peraltro asserita e non dimostrata negli atti adottati, attraverso un congruo bilanciamento degli interessi giuridici da tutelare e l'individuazione, secondo un criterio di proporzionalità e del minor sacrificio degli interessi medesimi, di misure adeguate e conformi alla normativa, procedimentale e sostanziale, di riferimento;

- d'altra parte, è evidente che nelle more dell'istruttoria suddetta, e in ossequio ai principi di proporzionalità e bilanciamento ora richiamati, la presunta situazione di pericolo potesse facilmente essere evitata mediante una temporanea interdizione dell'area al pubblico;
- non essendo esplicitati in alcun atto i precisi contenuti dell'ordine dato verbalmente alla ditta in virtù del quale la stessa stava compiendo le operazioni di abbattimento delle querce in data 9 aprile fino all'arrivo del nostro referente regionale e poi dei Carabinieri, non è dato sapere se i tagli non avrebbero riguardato ulteriori alberi in assenza dell'intervento delle forze dell'ordine, peraltro altrettanto sani come visivamente constatabile per le stesse querce secolari abbattute; né una tale evenienza può escludersi in considerazione del preventivo prodotto dalla ditta stessa, come richiamato nella determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico, per il semplice fatto che anche il preventivo, come i due atti amministrativi in oggetto, è formulato a posteriori;

Considerato infine che:

- negli atti in esame non vi è alcun puntuale riferimento alla disciplina statale e regionale in materia ambientale e paesaggistica né a quella relativa alla gestione dei boschi e che il procedimento adottato non appare conforme alle stesse e, in particolare, alla vigente normativa regionale in materia di tagli boschivi, non potendosi escludere altresì l'eventuale configurabilità di reati ambientali;

Alla luce di tutto quanto premesso e in considerazione dei molteplici profili di illegittimità rilevati, sia di natura formale-procedimentale che sostanziale, nonché della peculiare delicatezza della fattispecie in esame che presenta una sicura e diretta rilevanza per la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, costituzionalmente sancita, di cui ogni cittadino non può che essere intestatario, con la presente

SI CHIEDE

- il tempestivo annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/1990 dell'ordinanza sindacale n. 9/2025 del 10/04/2025 e della determinazione del Responsabile del Settore tecnico n. 116/T del 16/04/2025 e di ogni eventuale atto conseguente adottato dall'Ente, invitando l'Ente medesimo ad astenersi dal dare seguito agli stessi e/o ad adottare ulteriori analoghi provvedimenti in assenza di una puntuale e specifica attività istruttoria;
- l'accesso ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, della L. 241/1990, nonché ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. 33/2013, ai documenti di seguito indicati:

Regolamento comunale sugli Usi civici;

Piano comunale di assestamento forestale;

Relazione del Dott. Giuseppe Silvaggi (richiamata nell'ordinanza sindacale n. 9/2025);

Verbale del sopralluogo del personale dell'Ufficio Tecnico (richiamato nella determinazione n. 116/T del 16/04/2025);

Preventivo della Ditta Antenore Donato prot. 3924 del 14/04/2025;

c/o CSV - Via Liberiana, 17 - 00185 ROMA

C.F.: 97295190587

www.forumambientalista.org

Associazione Forumambientalista-ODV

**Associazione di volontariato iscritta RUNTS
Associazione di protezione ambientale L. 349/86 Minambiente**



Verbale dei Carabinieri del Comando Stazione di Irsina del 09/04/2025.

Confidando nel favorevole e tempestivo accoglimento della presente, a tutela della legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, si formulano distinti saluti.

Roma, 24 Aprile 2025

Il Presidente